

L. 9-3-1989 n. 86

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 marzo 1989, n. 58.

Epigrafe

1. Finalità.

1-bis. *Trasmissione al Parlamento e alle regioni dei progetti di atti comunitari.*

2. *Legge comunitaria.*

3. *Contenuti della legge comunitaria.*

4. *Attuazione in via regolamentare.*

5. *Attuazioni modificative.*

6. *Decisioni delle Comunità europee.*

7. *Relazione annuale al Parlamento.*

8. *Integrazione della relazione di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871.*

9. *Competenze delle regioni e delle province autonome.*

10. *Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni.*

11. *Inadempimenti delle regioni e province autonome.*

12. *Inadempimenti degli enti pubblici.*

13. *Iniziative per la coesione europea ed il mercato interno.*

14. *Integrazioni alla legge 11 dicembre 1984, n. 839.*

15. *Disposizioni finali.*

L. 9 marzo 1989, n. 86 (1).

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo

comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (2) (3).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 marzo 1989, n. 58.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 22, L. 4 febbraio 2005, n. 11*. L'abrogazione è stata confermata dall'*art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*.

(3) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- *Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 21 marzo 2000, n. 48.*

(commento di giurisprudenza)

1. Finalità.

[1. Con i procedimenti e le misure previste dalla presente legge, lo Stato garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee che conseguono:

a) all'emanazione di regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni (CECA) che, in conformità alle norme dei trattati istitutivi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;

b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari con le disposizioni dei suddetti trattati.

2. Con le modalità stabilite dalla presente legge, il Governo assicura l'informazione del Parlamento sullo svolgimento dei processi normativi comunitari] (4).

(4) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 22, L. 4 febbraio 2005, n. 11*. L'abrogazione è stata confermata dall'*art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*.

1-bis. Trasmissione al Parlamento e alle regioni dei progetti di atti comunitari.

[1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e

delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonché alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'inoltro alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente per le politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti ⁽⁵⁾.

2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono ricompresi anche quelli relativi alle misure previste dal Titolo VI del Trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della [legge 3 novembre 1992, n. 454](#), nonché quelli di cui al Titolo V dello stesso Trattato volti alla definizione della politica estera e di sicurezza comune.

3. Le Commissioni parlamentari competenti formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni.

4. Qualora le osservazioni e gli atti di indirizzo parlamentare di cui al comma 3 non siano pervenuti al Governo in tempo utile entro la data presunta indicata o comunque, se diversa, entro il giorno precedente quella di effettiva discussione, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'[art. 6, L. 1° marzo 2002, n. 39](#) - Legge comunitaria 2001.

⁽⁶⁾ Articolo aggiunto dall'[art. 6, L. 29 dicembre 2000, n. 422](#) - Legge comunitaria 2000.

⁽⁷⁾ La presente legge è stata abrogata dall'[art. 22, L. 4 febbraio 2005, n. 11](#). L'abrogazione è stata confermata dall'[art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#).

2. Legge comunitaria.

[1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo ⁽⁸⁾.

2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»; tale dicitura è completata dall'indicazione: «legge comunitaria» seguita dall'anno di riferimento ⁽⁹⁾.

3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2:

a) si riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa. Si dà altresì conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all'articolo 9, comma 2-*bis* ⁽¹⁰⁾.

4. ... ⁽¹¹⁾] ⁽¹²⁾.

⁽⁸⁾ Comma così sostituito dall'*art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128*.

⁽⁹⁾ Comma così sostituito dall'*art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128*.

⁽¹⁰⁾ Comma prima modificato dall'*art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128* e poi così sostituito dall'*art. 10, L. 5 febbraio 1999, n. 25*. Successivamente l'ultimo periodo alla lettera c) è stato aggiunto dall'*art. 7, L. 21 dicembre 1999, n. 526*.

⁽¹¹⁾ Sostituisce il secondo comma dell'*art. 10, L. 16 aprile 1987, n. 183*.

⁽¹²⁾ La presente legge è stata abrogata dall'*art. 22, L. 4 febbraio 2005, n. 11*. L'abrogazione è stata confermata dall'*art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*.

3. Contenuti della legge comunitaria.

[1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento

comunitario è assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale, mediante:

a) disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1, comma 1;

a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti dell'Italia ⁽¹³⁾;

b) disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa;

c) autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'articolo 4] ⁽¹⁴⁾.

⁽¹³⁾ Lettera aggiunta dall'*art. 6, L. 1° marzo 2002, n. 39* - Legge comunitaria 2001.

⁽¹⁴⁾ La presente legge è stata abrogata dall'*art. 22, L. 4 febbraio 2005, n. 11*. L'abrogazione è stata confermata dall'*art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*.

4. Attuazione in via regolamentare.

[1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.

2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera c).

3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.

4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ⁽¹⁵⁾.

5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'[articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'articolo 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive comporti:

- a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
- b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi.

8. Al disegno di legge comunitaria è allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa [\(16\)](#) [\(17\)](#).

[\(15\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 3, L. 22 febbraio 1994, n. 146](#).

[\(16\)](#) Comma abrogato dall'[art. 13, L. 5 febbraio 1999, n. 25](#).

[\(17\)](#) La presente legge è stata abrogata dall'[art. 22, L. 4 febbraio 2005, n. 11](#). L'abrogazione è stata confermata dall'[art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#).

5. Attuazioni modificative.

[1. Fermo quanto previsto dall'[articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183](#), la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'articolo 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.

2. Le disposizioni del comma 1 e dell'articolo 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)] [\(18\)](#).

[\(18\)](#) La presente legge è stata abrogata dall'[art. 22, L. 4 febbraio 2005, n. 11](#). L'abrogazione è stata confermata dall'[art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#).

6. Decisioni delle Comunità europee.

[1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei Ministri.

2. Il Consiglio dei Ministri, se non delibera l'eventuale impugnazione della decisione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, emana le direttive opportune per la esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti.

3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia interessata interviene alla seduta del Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali] [\(19\)](#).

[\(19\)](#) La presente legge è stata abrogata dall'[art. 22, L. 4 febbraio 2005, n. 11](#). L'abrogazione è stata confermata dall'[art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#).

7. Relazione annuale al Parlamento.

[1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi [\(20\)](#):

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni ed agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso ⁽²¹⁾] ⁽²²⁾.

(20) Alinea così modificato dall'*art. 24, L. 21 dicembre 1999, n. 526*.

(21) Articolo prima modificato dall'*art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128*, e poi così sostituito dall'*art. 10, L. 5 febbraio 1999, n. 25*.

(22) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 22, L. 4 febbraio 2005, n. 11*. L'abrogazione è stata confermata dall'*art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*.

8. Integrazione della relazione di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871.

[1. La relazione presentata dal Governo al Parlamento, ai sensi dell'*articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, numero 871*, è integrata con un'apposita parte sull'attività del Consiglio europeo, del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee inerente alla realizzazione del mercato interno e della coesione economica e sociale con specifico riguardo alle posizioni in essi espresse dall'Italia e dagli altri Paesi appartenenti alle Comunità europee con particolare riferimento ai flussi finanziari della Comunità verso l'Italia ed alla loro utilizzazione nonché, per ciò che concerne l'Italia, alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee.

2. Analoga relazione sarà presentata allo stesso tempo dal Governo al Parlamento circa l'attività del Consiglio d'Europa e dell'Unione dell'Europa occidentale in quanto, sentito il Ministro degli affari esteri, tenda all'unificazione dell'Europa] ⁽²³⁾.

(23) Articolo abrogato dall'*art. 13, L. 5 febbraio 1999, n. 25*. Successivamente l'*art. 22, L. 4 febbraio 2005, n. 11* ha interamente abrogato la presente legge. L'abrogazione è stata confermata dall'*art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*.

(commento di giurisprudenza)

9. Competenze delle regioni e delle province autonome.

[1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.

2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie [\(24\)](#).

2-bis. I provvedimenti regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione di ciascun provvedimento sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie [\(25\)](#).

3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

4. In mancanza degli atti normativi della Regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'articolo 4.

5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento previsto dall'articolo 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti] [\(26\)](#).

[\(24\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128](#).

[\(25\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128](#) e poi così modificato dall'[art. 6, L. 29 dicembre 2000, n. 422](#) - Legge comunitaria 2000.

[\(26\)](#) La presente legge è stata abrogata dall'[art. 22, L. 4 febbraio 2005, n. 11](#). L'abrogazione è stata confermata dall'[art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#).

10. Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni.

[1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa le Camere sui risultati emersi da tale sessione (27).

2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;

b-bis) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 2 (28).

3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per gli aspetti di competenza di cui all'*articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183*] (29).

(27) Comma così sostituito dall'*art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128*.

(28) Lettera aggiunta dall'*art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128*.

(29) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 22, L. 4 febbraio 2005, n. 11*. L'abrogazione è stata confermata dall'*art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*.

11. Inadempimenti delle regioni e province autonome.

[1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 1, dipende da inattività amministrativa di una regione o di una provincia autonoma, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali ed i Ministri competenti, avvia la procedura prevista dall'*articolo 6, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*.

2. Il Consiglio dei Ministri, con la deliberazione prevista dall'*articolo 6, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, successivamente alla scadenza del termine assegnato alla regione o alla provincia autonoma interessata per provvedere, dispone, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, della presente legge, l'intervento sostitutivo dello Stato; a tal fine può conferire, con le opportune direttive, i poteri necessari ad una commissione da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche

comunitarie.

3. La commissione di cui al comma 2 è composta:

a) dal commissario del Governo, che la presiede;

b) da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato o da un professore universitario di ruolo di materie giuridiche;

c) da un terzo membro designato dalla regione o provincia autonoma interessata o, in mancanza di tale designazione entro trenta giorni dalla richiesta, dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo della regione o della provincia, il quale provvede con riferimento alle categorie di cui alla lettera b).

4. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da personale del commissariato di Governo] ⁽³⁰⁾.

⁽³⁰⁾ Articolo abrogato dall'*art. 8, comma 2, L. 5 giugno 2003, n. 131*. Successivamente l'*art. 22, L. 4 febbraio 2005, n. 11* ha interamente abrogato la presente legge. L'abrogazione è stata confermata dall'*art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*.

12. Inadempimenti degli enti pubblici.

[1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 1, dipende da inattività di un ente pubblico diverso dallo Stato, da una regione o da una provincia autonoma, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri competenti per materia ed acquisite le osservazioni dall'ente interessato, emana le direttive necessarie, assegnando all'ente medesimo un termine per provvedere.

2. Perdurando l'inattività oltre il termine predetto, il Presidente del Consiglio dei Ministri conferisce ad un commissario i poteri per provvedere in sostituzione degli organi dell'ente] ⁽³¹⁾.

⁽³¹⁾ La presente legge è stata abrogata dall'*art. 22, L. 4 febbraio 2005, n. 11*. L'abrogazione è stata confermata dall'*art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*.

13. Iniziative per la coesione europea ed il mercato interno.

[1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie promuove, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e gli altri Ministri competenti, le iniziative volte alla coesione socio-economica europea, anche mediante azioni concertate con la Comunità economica europea e gli altri Stati membri.

2. Il Dipartimento costituito dall'*articolo 1 della legge 16 aprile 1987, n. 183*, nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento delle politiche comunitarie relativamente al mercato interno, assicura, con i mezzi più opportuni, la più ampia diffusione delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario che conferiscono diritti ai cittadini della Comunità, o ne agevolano l'esercizio, in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi] [\(32\)](#).

[\(32\)](#) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 22, L. 4 febbraio 2005, n. 11*. L'abrogazione è stata confermata dall'*art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*.

14. *Integrazioni alla legge 11 dicembre 1984, n. 839.*

[1. ... [\(33\)](#)] [\(34\)](#).

[\(33\)](#) Aggiunge un comma all'*art. 7, L. 11 dicembre 1984, n. 839*.

[\(34\)](#) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 22, L. 4 febbraio 2005, n. 11*. L'abrogazione è stata confermata dall'*art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*.

15. *Disposizioni finali.*

[1. Sono abrogati gli *articoli 12 e 13 della legge 16 aprile 1987, n. 183*, nonché ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge] [\(35\)](#).

[\(35\)](#) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 22, L. 4 febbraio 2005, n. 11*. L'abrogazione è stata confermata dall'*art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*.
